

STATUTO

Art. 1) DENOMINAZIONE

Ai sensi degli artt. 4 ss. e, in particolare degli artt. 20 ss. d.lgs. n. 117 del 2017, è costituita una fondazione sotto la denominazione "FONDAZIONE RETE PROFESSIONI TECNICHE PROVINCIA DI RIMINI ETS", in sigla "FONDAZIONE RPT RIMINI ETS".

Art. 2) SEDE

La sede della fondazione è stabilita in Comune di Rimini (RN).

Art. 3) SCOPO E ATTIVITA'

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, la fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, per il perseguimento delle suddette finalità, la fondazione esercita, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale:

- l'educazione, l'istruzione e la formazione professionale, ai sensi della l. n. 53 del 2003, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- la formazione universitaria e post-universitaria;
- l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 d.lgs. n. 117 del 2017 intendendosi per tali, in particolare, l'educazione, l'istruzione e la formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa nonché la progettazione e la realizzazione di interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, la cooperazione allo sviluppo negli ambiti di interesse della Fondazione.

Inoltre, ai sensi dell'art. 6 d.lgs. n. 117 del 2017, la fondazione può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto a quella sopra indicata, secondo i criteri e limiti definiti dal d.m. Lavoro e politiche sociali 19 maggio 2021 n. 107.

Precisamente, la fondazione potrà:

- a) istituire e realizzare corsi e scuole di preparazione, perfezionamento, aggiornamento e orientamento della professione, nonché corsi di formazione e qualificazione previsti dalla legislazione in materie afferenti alle competenze professionali, anche avvalendosi di consulenti esterni;
- b) coordinare, promuovere, sviluppare e realizzare:

- ricerche relative a tutti i settori delle professioni di Architetto, Ingegnere, Geometra, ~~e~~ Perito Industriale e delle professioni tecniche;

- la pubblicazione della stampa di categoria e di documenti con tutti i mezzi e le tecnologie possibili;

- studi, approfondimenti, convegni, workshop e congressi nei settori della professione di Architetto, Ingegnere, Geometra, ~~e~~ Perito Industriale e delle professioni tecniche;

- scambi, collaborazioni, intese culturali e scientifiche con Istituzioni ed Enti affini;

- ogni iniziativa volta alla formazione, perfezionamento, qualificazione, riqualificazione, orientamento, informazione Circa le attività delle professioni tecniche;

c) erogare borse di studio, anche per la ricerca tecnica e scientifica attinente allo scopo sociale;

d) creare e gestire siti o portali WEB di supporto;

e) gestire spazi ed aree a supporto della formazione professionale;

f) sostenere l'attività di Enti/Associazioni (inclusi altri Ordini e Fondazioni prevalentemente locali, ed analoghe istituzioni e/o Associazioni che agiscono nel campo degli studi tecnici, economici, giuridici e tributari, e della protezione civile, mediante il sostegno ed il rilievo dell'attività da essi svolta, dei programmi scientifici documentati che tali enti si propongono di perseguire, con finanziamento della Fondazione);

g) promuovere, finanziare e realizzare convegni, riunioni, nonché seminari di studio nei campi tecnici, economici, giuridici, tributari e gestionali;

h) promuovere, finanziare e realizzare la costituzione, conservazione ed ampliamento di una biblioteca e di una emeroteca in materie tecnico-scientifiche e giuridico-economiche di interesse per le professioni tecniche;

i) promuovere, finanziare e realizzare la costituzione, conservazione ed ampliamento di banche dati relative a materie tecnico-scientifiche, culturali e scientifiche con Dipartimenti ed Istituti Universitari nazionali e internazionali;

l) promuovere e/o partecipare a gare europee e/o nazionali per iniziative o attività nelle materie e funzioni di competenza delle professioni tecniche.

l) promuovere e/o partecipare a gare europee e/o nazionali e/o regionali per accesso a fondi di finanziamento.

Per il perseguimento degli scopi di cui sopra, la Fondazione può porre in essere tutti gli atti e le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari, e può assumere direttamente o indirettamente interessenze e partecipazioni anche azionarie in società od imprese anche estere, funzionali ed occorrenti per il conseguimento dei propri scopi che non le siano precluse

dalla legge o dallo Statuto, ivi comprese tutte le operazioni finanziarie, le assunzioni di mutui e la prestazione di garanzie anche mobiliari ed immobiliari.

A tale scopo la Fondazione potrà tra l'altro:

- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine;
- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o che siano posseduti a qualsiasi titolo;
- stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività;
- partecipare ad associazioni, Enti ed istituzioni, pubbliche o private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, alle finalità convergenti con gli scopi della Fondazione; la medesima Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta od indiretta al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di persone e/o capitali nonché a partecipare a società del medesimo tipo.

La Fondazione, per il raggiungimento degli obiettivi e scopi riportati in statuto, potrà compiere qualsiasi operazione, stipulare contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati, acquisire immobili in proprietà, in locazione, in leasing, in comodato, da utilizzare come sede legale o amministrativa o come sede delle attività previste dal presente statuto, cooperare con altri enti, partecipare a società, consorzi, associazioni che perseguano finalità analoghe a quelle istituzionali, investire gli eventuali proventi della propria attività nella realizzazione degli scopi statutari, oltre ad esercitare qualsiasi altra attività che il Consiglio di Amministrazione ritenga opportuna per tali fini.

La Fondazione può operare su tutto il territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino, Città del Vaticano.

Ai sensi degli artt. 17 ss. d.lgs. n. 117 del 2017, la fondazione, nello svolgimento della propria attività, può avvalersi delle prestazioni lavorative di volontari.

Art. 4) DURATA

La fondazione ha durata a tempo indeterminato.

ART. 5 - MEMBRI DELLA FONDAZIONE

I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatori;
- Partecipanti;
- Sostenitori.

ART. 6 - FONDATORI

Sono Fondatori l'"Ordine degli Architetti Paesaggisti Pianificatori e Conservatori della Provincia di Rimini", il " Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della Provincia di Rimini", l'"Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rimini" e l'"Ordine dei Periti Industriali della Provincia di Rimini" i quali hanno contribuito in egual misura alla dotazione del patrimonio iniziale.

ART. 7 - PARTECIPANTI

Possono ottenere la qualifica di Partecipanti, gli iscritti agli all'Ordine degli Architetti Paesaggisti Pianificatori e Conservatori della Provincia di Rimini, al Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della Provincia di Rimini, all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rimini e al Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Rimini che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi tramite un contributo in denaro così determinato:

- un contributo iniziale di importo non inferiore a Euro 200,00 (duecento);
- un contributo annuale, con le modalità e la misura che verrà stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

Ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs.n. 117/2017, i Partecipanti sono ammessi con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione.

I Partecipanti potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito dell'attività della Fondazione.

ART. 8 - SOSTENITORI

Possono divenire Sostenitori, nominati tali con delibera del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs.n. 117/2017, con le maggioranze di cui all'art. 20) del presente Statuto, le persone fisiche, singole o associate, le giuridiche, pubbliche o private, nonché gli Enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla sopravvivenza della medesima ed alla realizzazione degli scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione, ovvero con l'apporto di un'attività, anche professionale, o con l'apporto di beni materiali ed immateriali e oggetti suscettibili di entrare a far parte del patrimonio della medesima, nonché coloro che si siano distinti o si distinguono per meriti particolari nei settori d'interesse della Fondazione.

La qualifica di Sostenitore dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.

ART. 9 - PREROGATIVE DEI FONDATORI E DEI PARTECIPANTI

I Fondatori e i Partecipanti possono, con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione, accedere ai locali ed alle strutture della Fondazione, consultare archivi

e documentazione, utilizzare le strutture della Fondazione per le loro attività (convegni, corsi, seminari, ecc.), partecipare alle attività organizzate dall'Ente, il tutto nel rispetto delle finalità e degli scopi della medesima.

ART. 10 - ESCLUSIONE E RECESSO

Il Consiglio di Amministrazione decide, con deliberazione assunta con le maggioranze di cui all'art. 21 del presente Statuto l'esclusione dei Partecipanti e dei Sostenitori, per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo, di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente Statuto, per 1 annualità;
- condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione e con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali;
- incarichi politici e/o incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico.

Nel caso di Enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- trasformazione, fusione e scissione;
- trasferimento, a qualsiasi titolo, del pacchetto di controllo o sua variazione;
- ricorso al mercato del capitale di rischio;
- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Partecipanti e i Sostenitori possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione.

I membri della Fondazione receduti o esclusi dalla Fondazione rimangono obbligati all'adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti dell'Ente fino alla data di efficacia dell'esclusione o del recesso e non possono ripetere i contributi versati né hanno alcun diritto sul patrimonio della Fondazione.

Art. 11) PATRIMONIO

Ai sensi dell'art. 22, comma 5, d.lgs. n. 117 del 2017, quando risulta che il patrimonio minimo è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo direttivo, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione della fondazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, ovvero la fusione, ove consentita.

Ai sensi dell'art. 8, commi 1, d.lgs. n. 117 del 2017, il

patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai sensi dell'art. 7, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, al fine di finanziare la propria attività di interesse generale, la fondazione può porre in essere attività o iniziative anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

Inoltre, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7, comma 2, d.lgs. n. 117 del 2017, la fondazione può realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 12) FONDO DI GESTIONE

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti Pubblici che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione;
- dai contributi che i fondatori, si impegnano ad effettuare in base alla necessità della Fondazione, come previsto dal Consiglio di Amministrazione, sulla base del programma previsionale a valere per l'anno successivo, di cui all'articolo 5) del presente Statuto; il Consiglio di Amministrazione potrà stabilire un limite al contributo annuale che ciascun aderente dovrà versare;
- dalle quote e contributi dei Fondatori, Partecipanti, Sostenitori e altri sovventori;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Le Pubbliche Amministrazioni, gli Ordini e i Collegi professionali aderenti alla Fondazione potranno contribuire alle finalità perseguite dalla Fondazione attraverso un contributo in conto esercizio a fondo perduto, la cui entità è determinata in sede preventiva in base agli obiettivi e alla disponibilità finanziaria degli stessi Ordini e Collegi professionali.

ART. 13) ORGANI

Sono organi della Fondazione:

- a)** Assemblea dei Fondatori;
- b)** il Presidente della Fondazione;
- c)** il Consiglio di Amministrazione;

- d) l'Organo di controllo, anche monocratico, istituito ai sensi dell'art. 30, comma 1, del D.L.gs.n. 117/2017;
- e) il Revisore legale dei conti, ove nominato;
- f) il Collegio dei Partecipanti se istituito;
- g) il Comitato scientifico, se istituito.

ART. 14) ASSEMBLEA DEI FONDATORI

L'Assemblea è composta dai Fondatori.

Essa ha lo scopo di nominare i membri del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo oltre che di deliberare in materia di modifica del presente statuto con le maggioranze previste dal successivo art. 26.

A cura del Consiglio di Amministrazione e sotto la sua responsabilità viene tenuto un libro verbali attestante le delibere dell'Assemblea.

L'Assemblea è convocata, presso la sede legale o in altro luogo purché in Italia, dal Presidente della Fondazione su richiesta del Consiglio di Amministrazione o quando ne fa richiesta scritta almeno 1/3 (un terzo) dei suoi componenti.

L'Assemblea è convocata con PEC inviata almeno otto giorni prima di quello previsto per la riunione. L'assemblea potrà riunirsi anche forma video-telematica e senza formale convocazione quando vi partecipano tutti i suoi membri. I Fondatori possono farsi rappresentare in assemblea, previa comunicazione PEC alla segreteria della Fondazioni, in cui è indicato il nome del Delegante e del Delegato, e la relativa documentazione è conservata dalla Fondazione.

Ciascun Fondatore può rappresentare sino ad un massimo di tre fondatori. Si applicano i commi quarto e quinto dell'articolo 2372 del codice civile, in quanto compatibili.

L'assemblea è presieduta dal Presidente della Fondazione o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti. Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento, anche nelle eventuali forme telematiche, ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale sottoscritto dal Presidente e, dal Segretario scelto tra i partecipanti la riunione.

Il verbale deve essere redatto senza indugio a cura del Presidente o suo delegato, nei casi previsti dalla legge o stabiliti dagli amministratori, dal notaio.

L'intervento in assemblea può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti gli intervenuti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti.

In tal caso, il luogo in cui si terrà l'Assemblea sarà quello in cui è presente il Presidente.

ART. 15) CONSULTAZIONE SCRITTA

In alternativa al metodo assembleare, quando oggetto di discussione non sia la modifica del presente statuto o altre materie per le quali è richiesta l'Assemblea, le decisioni del Consiglio di amministrazione, potranno essere assunte mediante consultazione scritta.

In tal caso, il testo scritto della stessa, dal quale risulti con chiarezza il relativo argomento, è predisposto da uno o più amministratori o, complessivamente, da almeno 1/3 (un terzo) dei Fondatori-Consiglieri.

Esso viene sottoposto, a ciascun Consigliere presso il domicilio preventivamente comunicato alla Fondazione, con comunicazione a mezzo:

- fax o messaggio di posta elettronica.

Sarà del pari considerata effettuata la comunicazione ove il testo della decisione sia datato e sottoscritto per presa visione dal Fondatore Consigliere.

Il Fondatore Consigliere interpellato, se lo ritiene, presta il suo consenso per iscritto, sottoscrivendo il testo predisposto od altrimenti approvandolo per iscritto.

La decisione si perfeziona validamente quando tutti i Fondatori siano stati interpellati e almeno la maggioranza prescritta abbia espresso e comunicato al Presidente il proprio consenso alla decisione proposta entro il termine di tre giorni dal ricevimento, salvo il diverso maggior termine, indicato nella comunicazione.

La documentazione relativa alla consultazione scritta ed alle relative decisioni, deve figurare in apposito verbale a firma del Presidente, ed essere conservata tra gli atti della Fondazione. Gli amministratori devono informare senza indugio l'organo di controllo delle decisioni adottate.

ART. 16) QUORUM DECISIONALI

Le decisioni dell'assemblea dei fondatori, sia sotto forma assembleare che di consultazione scritta, sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Fondatori, ad eccezione delle modifiche al presente statuto che dovranno essere adottate ai sensi del successivo art. 26.

Sono fatti salvi eventuali maggiori quorum previsti per legge.

ART. 17) PRESIDENTE

Il Presidente della Fondazione, che è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione, è nominato dall'Assemblea dei Fondatori.

Salvaguardando il principio di rotazione tra i diversi fondatori rappresentanti gli Ordini e Collegi, il Presidente resta in carica 2 (due) anni e può essere rieleggibile per un massimo di due mandati consecutivi.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione.

Il Presidente:

- a) convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Fondatori;
- b) cura l'esecuzione delle deliberazioni adottate dal

Consiglio di Amministrazione e dall'Assemblea dei Fondatori;

c) adotta, in caso di necessità e d'urgenza, ogni provvedimento utile per la Fondazione, sottoponendolo per la ratifica al Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile e, comunque, non oltre il termine di sessanta giorni dall'adozione del provvedimento.

In caso di assenza e/o impedimento, egli è sostituito dal Vice Presidente nominato.

ART. 18) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE-COMPOSIZIONE

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di quattro ad un massimo di nove membri, rieleggibili, nominati dall'Assemblea dei Fondatori. Del Consiglio di Amministrazione devono necessariamente fare parte i Presidenti degli Ordini e dei Collegi professionali Fondatori i quali hanno diritto di nominare e revocare un rappresentante ciascuno nell'ambito delle proprie categorie professionali.

I componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati nel rispetto del D.lgs. n. 39/2013 in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico. Non possono essere nominati componenti del Consiglio di Amministrazione, e in generale componenti degli organi della Fondazione, e, se nominati, decadono dal relativo ufficio, gli interdetti, gli inabilitati, le persone dichiarate fallite o rispetto alle quali sia stata pronunciata in via definitiva condanna comportante l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi nelle società commerciali, le persone sottoposte a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria, le persone condannate con sentenza irrevocabile alla reclusione per un tempo inferiore a tre anni per un qualunque delitto non colposo, coloro che siano stati radiati da alcuno degli albi di cui all'art. 2229, comma 1, c.c., salvi, per tutti, gli effetti della riabilitazione.

Il componente del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre riunioni consecutive del Consiglio, decade automaticamente dalla carica.

Il Consiglio di Amministrazione, che è presieduto dal Presidente della Fondazione, durerà in carica per tre esercizi, fino alla data di approvazione dell'ultimo bilancio d'esercizio.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Se nel corso del mandato venissero a mancare, uno o più amministratori (purché non rappresentino la metà degli amministratori in caso di numero pari o la maggioranza degli stessi in caso di numero dispari), questi saranno nominati su

delibera dell'Assemblea dei Fondatori e resteranno in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione, fermo restando che del Consiglio di Amministrazione dovrà necessariamente far parte il Presidente di ciascun Ordine e Collegio professionale Fondatore.

Viceversa, se per qualsiasi causa venisse a mancare metà degli amministratori in caso di numero pari o la maggioranza degli stessi in caso di numero dispari, si intenderà decaduto l'intero organo amministrativo e gli amministratori rimasti in carica dovranno richiedere la convocazione d'urgenza dell'Assemblea dei Fondatori per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione può eleggere, fra i suoi membri, il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione stesso.

Alla nomina del nuovo organo direttivo provvede il fondatore.

In tutti i casi in cui non possano trovare applicazione le suddette modalità di nomina e sostituzione dell'organo direttivo, alle stesse provvede l'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) ai sensi dell'art. 90 d.lgs. n. 117 del 2017.

ART. 19) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE-COMPETENZE

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare, al Consiglio spetta:

- a) curare il mantenimento e la conservazione del Patrimonio della Fondazione;
- b) determinare i programmi annuali di attività della Fondazione;
- c) approvare i bilanci consuntivi annuali della Fondazione;
- d) approvare le iniziative didattiche e scientifiche, nonché i programmi di attività ad esse correlati;
- e) deliberare in merito a convenzioni e contratti e ad accordi di cooperazione internazionale;
- f) deliberare in merito all'accettazione di contributi a sostegno delle attività della Fondazione;
- g) approvare gli eventuali regolamenti necessari per il raggiungimento degli obiettivi della Fondazione;
- h) definire le sedi e le sezioni operative della Fondazione;
- i) determinare, anche annualmente, la misura minima e le forme del contributo a carico dei Partecipanti e dei Sostenitori;
- l) assumere e licenziare il personale dipendente e determinare il trattamento giuridico ed economico in conformità alle norme vigenti;
- m) nominare il Segretario della Fondazione, con la funzione, tra le altre, di redigere i verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e di sottoscriverli unitamente al Presidente;

n) nominare il Tesoriere della Fondazione;

o) nominare, se del caso, e regolamentare, il Comitato scientifico, le commissioni e/o gruppi di lavoro, temporanei o permanenti, per le materie e funzioni rientranti nello scopo della Fondazione e per l'organizzazione della Fondazione stessa.

Il Consiglio può delegare i poteri di ordinaria amministrazione a singoli membri del Consiglio, ovvero a direttori, coordinatori, comitati all'uopo nominati, determinandone le singole funzioni e l'eventuale compenso.

Ai sensi dell'art. 26, comma 7, d.lgs. n. 117 del 2017, le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 117 del 2017, gli amministratori e i direttori generali rispondono nei confronti della fondazione, dei creditori sociali e dei terzi, ai sensi degli artt. 2392 ss. cod. civ., in quanto compatibili.

ART. 20) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE-FUNZIONAMENTO

Salvo quanto previsto ai punti successivi del presente articolo, il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede della Fondazione od altrove, purché in Italia, ogni volta che il Presidente lo giudichi necessario, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei suoi componenti ovvero dalla metà dei Fondatori. La convocazione è fatta dal Presidente per lettera raccomandata anche con consegna a mano, fax o messaggio e-mail pec da spedire almeno tre giorni prima dell'adunanza a ciascun amministratore; in caso di urgenza, può essere fatta con le stesse modalità almeno un giorno prima.

Sono tuttavia validi i Consigli anche non convocati come sopra, qualora siano presenti tutti i Consiglieri e l'organo di controllo al completo.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza, anche mediante sistemi audio visivi, della maggioranza assoluta dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti fatto salvo quanto indicato al successivo art.25.

In caso di parità di voti prevale quello espresso dal Presidente della riunione.

Il Consiglio di Amministrazione dovrà riunirsi obbligatoriamente almeno due volte all'anno in occasione dell'approvazione del conto consuntivo e del bilancio preventivo e, di regola, una volta al mese. Delle riunioni di Consiglio è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate anche mediante consultazione scritta ovvero sulla

base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurata a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

Ai fini della consultazione scritta o del consenso espresso per iscritto possono essere validamente utilizzati o la posta elettronica purché consentano l'esatta identificazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, da parte della maggioranza assoluta degli amministratori.

Il procedimento deve concludersi entro dieci giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Le decisioni adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

Art. 21) ORGANO DI CONTROLLO

Ai sensi dell'art. 30, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, la fondazione deve nominare un organo di controllo, anche monocratico.

Alla nomina dell'organo di controllo provvede l'assemblea dei fondatori a maggioranza assoluta.

Il collegio sindacale, ove nominato, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 cod. civ..

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, cod. civ.; nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Il sindaco o i sindaci restano in carica per esercizi, con scadenza alla data dell'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica; la cessazione per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui l'organo di controllo è sostituito.

Il sindaco o i sindaci sono, in ogni caso, rieleggibili.

I relativi poteri, doveri e competenze, le cause d'ineleggibilità e decadenza, le ipotesi di cessazione dall'ufficio e i relativi effetti sono quelli stabiliti dalla legge.

Il compenso dell'organo di controllo è determinato all'atto della nomina e per l'intero periodo della durata del suo ufficio.

Ai sensi dell'art. 30, comma 6, d.lgs. n. 117 del 2017, l'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del

d.lgs. n. 231 del 2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, la revisione legale dei conti; in tale caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Ai sensi dell'art. 30, comma 7, d.lgs. n. 117 del 2017, l'organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 d.lgs. n. 117 del 2017, e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del medesimo d.lgs., il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

Ai sensi dell'art. 29 d.lgs. n. 117 del 2017, l'organo di controllo può agire ai sensi dell'art. 2409 cod. civ..

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Il sindaco o i sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio direttivo.

Ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 117 del 2017, i componenti dell'organo di controllo rispondono nei confronti della fondazione, dei creditori sociali e dei terzi, ai sensi degli artt. 2393 ss. cod. civ., in quanto compatibili.

Art. 22) REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Salvo quanto previsto dall'art. 21 che precede, nei casi previsti dall'art. 31 d.lgs. n. 117 del 2017, la revisione legale dei conti sulla fondazione è esercitata da uno o più revisori, persona fisica o società di revisione, iscritti nel Registro istituito presso il Ministero dell'Economia.

Alla nomina del revisore legale dei conti provvede l'assemblea dei fondatori a maggioranza assoluta.

Il collegio dei revisori, ove nominato, si compone di 3 membri.

Il revisore legale dei conti resta in carica per 3 (tre) esercizi, con scadenza alla data dell'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica ed è rieleggibile.

I revisori, in particolare:

- controllano l'amministrazione della fondazione, vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e verificano la regolarità della gestione contabile della fondazione;
- si esprimono, con apposite relazione, sulla situazione patrimoniale preventiva e consuntiva;

- possono partecipare alle riunioni del consiglio direttivo.

Ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 117 del 2017, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti risponde nei confronti della fondazione, dei creditori sociali e dei terzi, ai sensi dell'art. 15 d.lgs. n. 39 del 2010, in quanto compatibile.

Ai sensi dell'art. 29 d.lgs. n. 117 del 2017, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti può agire ai sensi dell'art. 2409 cod. civ..

ART. 23) INDENNITÀ CARICHE E COMPENSI

Ai componenti gli organi della Fondazione spetta il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle proprie funzioni.

Il Consiglio di Amministrazione può, altresì, stabilire indennità di carica per gli amministratori e definisce compensi per il Revisori dei conti, nei limiti stabiliti dall'art. 10, comma 6, lettera c, del D.lsg. 460/97.

Il tutto entro i limiti della normativa in materia di Enti del Terzo Settore.

ART. 24) COLLEGIO DEI PARTECIPANTI

Con deliberazione assunta ai sensi dell'art. 21, il Consiglio di Amministrazione, sentiti i Fondatori, potrà istituire il Collegio dei Partecipanti.

Tale organo è costituito dai Partecipanti della Fondazione e si riunisce almeno una volta all'anno, nonché quando il Presidente della Fondazione lo ritenga opportuno ovvero quando ne faccia richiesta almeno ad 1/3 (un terzo) dei Partecipanti.

Esso è validamente costituito qualunque sia il numero dei presenti.

A maggioranza dei suoi componenti, il Collegio dei Partecipanti nominerà al suo interno il Presidente del Collegio con il compito di presiedere alle riunioni del Collegio dei Partecipanti. In caso di sua assenza o impedimento, il Collegio è presieduto dal Presidente della Fondazione.

Il Presidente durerà in carica un anno.

Il Collegio dei Partecipanti costituisce momento di confronto ed analisi in cui si incontrano tutte le componenti della Fondazione.

Il Collegio dei Partecipanti formula, su richiesta del Presidente della Fondazione, pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi.

ART. 25) COMITATO SCIENTIFICO

Il Consiglio di Amministrazione, a maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei suoi componenti, può nominare un Comitato scientifico, composto da 8 (otto) membri che rimarranno in carica secondo quanto stabilito in sede di atto di nomina.

I membri del Comitato scientifico dovranno essere tra persone di spiccate e comprovate qualità professionali, anche non

iscritti ad un albo professionale, che si siano distinti in ambito nazionale o internazionale per aver svolto attività di alto valore scientifico o professionale nelle materie di interesse comune dei Fondatori.

Il Comitato scientifico curerà la parte culturale e didattica inerente agli eventi formativi della Fondazione nonché l'approfondimento di particolari tematiche di maggior interesse per i membri della fondazione.

ART. 26) MODIFICHE STATUTARIE

Le modifiche allo Statuto sono deliberate dall'Assemblea dei Fondatori a maggioranza dei 3/4 (tre quarti), fatte salve eventuali differenze maggioranze inderogabili per legge.

Art. 27) BILANCIO

L'esercizio della fondazione ha inizio il giorno 1 (uno) gennaio e termina il giorno 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale l'organo direttivo redige il bilancio di esercizio, secondo quanto previsto dell'art. 13 d.lgs. n. 117 del 2017.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a un milione di euro l'organo direttivo redige il bilancio sociale ai sensi dell'art. 14 d.lgs. n. 117 del 2017.

Ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.Lgs. n. 117/2017 è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, ivi compresa anche la distribuzione indiretta di utili come definita dal terzo comma dell'articolo sopra citato.

Art. 28) TRASFORMAZIONE, FUSIONE E SCISSIONE

La trasformazione eterogenea di cui all'art. 2500 *octies*, comma 4, cod. civ., può essere disposta purché soci della società siano enti non lucrativi.

Fermo quanto previsto dall'art. 42 *bis* cod. civ., la trasformazione in associazione, la fusione e la scissione della fondazione sono decise dall'organo direttivo.

Ai sensi dell'art. 42 *bis*, comma 4, cod. civ., gli atti relativi alle trasformazioni, alle fusioni e alle scissioni per i quali è prevista l'iscrizione nel Registro delle Imprese sono iscritti nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Art. 29) ESTINZIONE

Fermo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, cod. civ., la fondazione si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile.

Ai sensi dell'art. 49 d.lgs. n. 117 del 2017, la causa di estinzione della fondazione viene accertata dall'Ufficio del

Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Art. 30) LIQUIDAZIONE

Dichiarata l'estinzione della fondazione si procede alla liquidazione del patrimonio ai sensi degli artt. 11-21 disp. att. cod. civ..

Il Presidente del Tribunale, su istanza degli amministratori, dei creditori, del pubblico ministero o anche d'ufficio, provvede alla nomina di uno o più commissari liquidatori e alla fissazione dei relativi poteri.

Possono essere nominati liquidatori anche gli amministratori uscenti.

I liquidatori esercitano la loro funzione sotto la diretta sorveglianza del Presidente del Tribunale e si considerano a ogni effetto di legge pubblici ufficiali. Essi possono essere revocati e sostituiti in ogni tempo anche d'ufficio dallo stesso Presidente con provvedimento non soggetto a reclamo.

I liquidatori deliberano a maggioranza.

Art. 31) DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Ai sensi dell'art. 9 d.lgs. n. 117 del 2017, in caso di estinzione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, ovvero alla Fondazione Italia Sociale.

Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che la fondazione è tenuta a inoltrare al predetto Ufficio a mezzo di lettera raccomandata A.R., ovvero secondo le disposizioni previste dal d.lgs. n. 82 del 2005, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente.

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Art. 32) RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si richiamano le disposizioni di cui al d.lgs. n. 117 del 2017, nonché le norme del codice civile e delle relative disposizioni di attuazione e le leggi speciali in materia di fondazioni.

F.to: Massimo Giorgetti

-----Andrea Aquilina notaio

=====

CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA' DI COPIA INFORMATICA A ORIGINALE ANALOGICO:
(art. 22, comma 1, d.lgs. 7/3/2005, n. 82 - art. 68-ter, Legge 89/1913)

Certifico io sottoscritto, Avv. Andrea Aquilina, Notaio in Rimini, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Forlì e Rimini, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di validità fino al 3/7/2026, rilasciato da: Consiglio Nazionale del Notariato), che la presente copia, composta di numero 27 pagine e redatta su supporto informatico, è conforme al documento originale analogico nei miei rogiti firmato a norma di legge.

Copia in esenzione dell'imposta di bollo su richiesta della parte per gli usi consentiti dalla legge.

Ai sensi dell'art. 22, comma 1, D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, la presente copia di documento cartaceo è formata su supporto informatico.

Rimini, mercoledì, 09 aprile 2025, nel mio studio in Rimini, Corso Giovanni XXIII n. 14.

File firmato digitalmente dal Notaio Andrea Aquilina